

LEGGE 27 marzo 1969, n. 121
(Gazz. Uff., 19 aprile, n. 101).

**Impiego di contenitori fissi e mobili non metallici per la lavorazione, l'immagazzinamento,
l'impiego ed il trasporto degli oli minerali e loro derivati**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:

Articolo 1

Per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego ed il trasporto degli oli minerali e dei loro derivati, compresi i liquidi infiammabili, combustibili ed i cui vapori possano dar luogo a scoppio, è consentita l'utilizzazione di contenitori fissi e mobili non metallici, di qualunque forma, purché gli stessi diano idonee garanzie per la sicurezza.

Articolo 2¹

I contenitori indicati nel precedente articolo possono essere fabbricati soltanto con i materiali specificati in un elenco approvato con decreto del Ministro per l'interno, sentito il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

La forma e le caratteristiche costruttive dei contenitori sono altresì soggette all'approvazione del Ministero dell'interno, sentiti i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e dell'aviazione civile. All'atto dell'approvazione il Ministero dell'interno deve indicare per ciascun tipo di contenitore, in relazione al liquido che è destinato a contenere, una durata massima d'impiego.

Il marchio della ditta costruttrice, la sigla del materiale impiegato, l'anno di fabbricazione e gli estremi dell'approvazione debbono essere impressi in modo indelebile sui contenitori.

Articolo 3

I contenitori mobili non metallici in uso alla data dell'entrata in vigore della presente legge possono continuare a essere utilizzati solo se un esemplare sia approvato entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 4

Ferma restando la disciplina dell'articolo 63 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono abrogate le norme del decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 22 febbraio 1934, n. 367, che sono incompatibili con la presente legge.

¹ Vedasi, a tal proposito:

- DM 10/03/1971;
- la circolare n° 26, prot. n° 8951/4112/4 del 31/03/1971;
- la circolare n° 33, prot. n° 10991/4112/4, del 24/04/1971;
- il DM 01/07/1972;
- il chiarimento prot. n° 13689/4112/4 del 01/10/1993. N.d.R.